

**Allegato "B" del n. 13715 di Raccolta**  
**Statuto della "FONDAZIONE ARA RISORSE AUTISMO ETS"**  
**ARTICOLO 1**

**GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO**

1.1 - Con atto ricevuto dalla Dott.ssa Paola Pellegrini Notaio in Roma in data 5 maggio 2021, repertorio n. 3261 raccolta n. 2194, registrato a Roma il 10 maggio 2021, è stata costituita la Fondazione che ha assunto la denominazione "FONDAZIONE ARA RISORSE AUTISMO ONLUS" ( di seguito Fondazione) iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al numero 754/2010.

1.2 - A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), diverrà operativa la qualifica di Ente del Terzo Settore ed assumerà la denominazione "Fondazione ARA Risorse Autismo ETS" .

1.3 - La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 - La Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dalle norme generali e speciali in materia, e, in particolare dal CTS e dal Codice Civile.

**ARTICOLO 2**

**SEDE**

2.1 - La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge e può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi operative, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

**ARTICOLO 3**

**SCOPO**

3.1 - La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni e servizi. La Fondazione è apartitica e apolitica.

3.2 - La Fondazione potrà svolgere le proprie attività direttamente o/e in collaborazione e/o attraverso altri Enti aventi medesime finalità o finalità simili e anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali e privati.

**ARTICOLO 4**

**OGGETTO**

4.1 - La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 CTS :

- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 , commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.

104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; - lett. u) attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

4.2 - In particolare la Fondazione persegue finalità di sostegno a favore della categoria di persone con autismo e con disabilità intellettive e relazionali, allo scopo di migliorarne la qualità della vita garantendo un ambiente ed un sistema di accoglienza stimolante e protettivo, capace di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli assistiti sotto ogni profilo: l'educazione, la salute, il benessere, la sicurezza sociale, la riabilitazione, il lavoro, l'inclusione sociale, l'autonomia, la pratica di sport e di attività di svago; attività svolte in attuazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e successive modifiche e/o integrazioni nel segno di un forte e deciso impegno per includere nella società le persone con disturbo autistico, nel pieno rispetto dei loro diritti umani e costituzionali.

4.3 - Per il raggiungimento delle suddette finalità la Fondazione potrà svolgere a titolo esemplificativo e non tassativo: a) acquistare, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, adeguate strutture di accoglienza, case-famiglia, gruppi/appartamento, co-housing, centri diurni e altre tipologie simili per ospitare, al fine di fornire prestazioni socioassistenziali, anche orientate al raggiungimento di una maggiore autonomia possibile ed al reinserimento sociale, di persone con autismo e con disabilità intellettive e relazionali in età adulta; b) organizzare, gestire e condurre nel rispetto delle specifiche normative di riferimento, sia direttamente che indirettamente, anche con intervento di terze parti specializzate, le strutture di accoglienza di cui sub a) assicurando ospitalità giornaliera ovvero permanente secondo la particolare condizione dell'ospite; c) concordare con Enti, soggetti pubblici e privati, competenti istituzionalmente, forme e modalità di affidamento e/o collaborazione e/o integrazione con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle strutture proprietarie gestite e di fornire un servizio di elevata qualità alle persone con autismo e con disabilità intellettive e relazionali in età adulta.

## **ARTICOLO 5**

### **ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

5.1 - La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, può esercitare, ai sensi e nei limiti dell'art. 6, comma 1, CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali. A tal fine è demandato al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili.

## **ARTICOLO 6**

### **PATRIMONIO**

6.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse in denaro in natura apportate in sede di costituzione della stessa nonché da successivi avanzi di gestione e apporti dei Partecipanti, il cui complessivo valore è di Euro 236.000,00 (duecentotrentaseimila vir-

gola zero zero).

6.2 - Il patrimonio comprensivo di ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

6.3 - il Patrimonio potrà essere incrementato con:

- quote e contributi effettuati dai Partecipanti;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti, a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- contributi da parte di enti pubblici o persone fisiche;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- elargizioni o avanzi netti di gestione nonché utili derivanti dall'organizzazione di attività diverse.

6.4 - E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio; qualora il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite il Consiglio di Amministrazione e, in caso di inerzia, l'Organo di Controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art 22 CTS.

6.5 - L'adesione in qualità di Partecipante non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle contribuzioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Consiglio di Amministrazione. E' comunque facoltà dei Partecipanti effettuare versamenti ulteriori rispetto quelli di cui sopra e a quelli annuali.

6.6 - La Fondazione , ai sensi dell'art. 7 CTS, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6.7 - La Fondazione può ricevere finanziamenti erogati anche dai suoi Partecipanti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale erogato a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; viceversa l'erogazione si intende a titolo di apporto non ripetibile.

6.8 - Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

## **ARTICOLO 7**

### **BILANCI E SCRITTURE CONTABILI**

7.1 - Gli esercizi della Fondazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la normativa vigente.

7.2 - Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 CTS, è approvato dall'Assemblea dei Partecipanti entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di motivate necessità, e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 48 CTS ai fini del deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

7.3 - Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea dei Partecipanti, entro il 30 novembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo

deve essere approvato in equilibrio sia economico che finanziario e ha carattere autorizzatorio.

7.4 - Il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei Partecipanti convocata per la loro approvazione.

7.5 - Il Consiglio di Amministrazione approva, quando è obbligatorio, il bilancio sociale secondo le linee guida di cui all'art. 14, comma 1, CTS.

7.6 - La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa vigente.

7.7 - Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite - fermo restando quanto indicato al superiore art. 6 - e solo per la differenza ai fini del potenziamento delle attività della fondazione o dell'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento delle attività istituzionali.

7.8 - Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## **ARTICOLO 8**

### **Divieto di distribuzione utili**

8.1 - E' vietato alla Fondazione distribuire, sia in maniera diretta che indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve, comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione alla Fondazione. Si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 8 del CTS.

## **ARTICOLO 9**

### **PARTECIPANTI**

9.1 - Sono Partecipanti della Fondazione coloro che risultavano associati alla ARA. Fondazione Risorse Autismo ONLUS dal 1° gennaio 2022.

9.2 - Possono divenire Partecipanti, le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, su domanda dell'interessato indirizzata al Presidente. L'Assemblea dei Partecipanti delibera sulla domanda adottata a maggioranza semplice e ne determina le modalità di ingresso.

9.3 - La deliberazione di accoglimento della domanda è comunicata all'interessato dal Presidente e annotata nel Libro dei Partecipanti. La delibera di mancato accoglimento è comunicata dal Presidente e non deve essere motivata.

9.4 - La qualifica di Partecipante è trasmissibile, in via ereditaria e può essere attribuita temporaneamente o in via definitiva a un soggetto ( persona fisica o ente ) designato in propria vece attraverso comunicazione scritta con data certa.

9.5 - La qualifica di Partecipante si perde per decesso fatta salva la trasmissione per via ereditaria, recesso ed esclusione.

9.6 - Ogni Partecipante può recedere dalla Fondazione in qualsiasi

momento dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; tale recesso avrà decorrenza immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Fondazione.

9.7 - Il Partecipante può essere escluso dall'Assemblea dei Partecipanti, a maggioranza dei due terzi per gravi motivi quali il reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti e/o dal Consiglio di Amministrazione e previste dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Organi della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira la Fondazione e comunque per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto di partecipazione alla Fondazione;
- gravi condanne penali;
- misure cautelari.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento;
- gravi condanne penali.

9.8 - La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, il diritto di partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti e comporta l'immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il partecipante ne facesse parte.

9.9 - I contributi versati a qualsiasi titolo dal Partecipante sono a fondo perduto, non sono rimborsabili, né trasferibili a terzi né restituibili in caso di recesso, decesso o esclusione e non sono soggette a rivalutazione.

## **ARTICOLO 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

10.1 - Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Partecipanti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo

10.2 - Nei casi contemplati dall'art. 31 del D.L. 117/2017, è obbligatoria la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

## **ARTICOLO 11**

## **L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

11.1 - L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Partecipanti alla Fondazione di cui al precedente art. 9 iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti

11.2 - L'Assemblea dei Partecipanti

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;
- b) nomina e revoca, l'organo di controllo, anche monocratico determinandone il compenso;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nomina e revoca l'organo di liquidazione
- e) approva il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio ;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'ammissione ed esclusione dei Partecipanti
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- k) delibera sulla istituzione di Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 nonché alla nomina dei relativi soggetti;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.3 - L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.4 - L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.5 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in alternativa dal Vice Presidente o dal Partecipante più anziano di età.

11.6 - Delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario eletto in apertura di ciascuna riunione.

11.7 - Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

11.8 - Il Partecipante che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni anche non consecutive dell'assemblea, può essere dichiarato decaduto dal Presidente.

## **ARTICOLO 12**

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

12.1 - L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione o in seconda, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti. Ad ogni Partecipante è attribuito un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Partecipante munito di delega scritta. Ciascun Partecipante può rappresentare un massimo di tre Partecipanti. Le adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti e le sue deliberazioni sono valide, pure senza convocazione formale, quando intervengano, anche con mezzi di telecomunicazione, tutti i Partecipanti.

12.2 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.3 - In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie e operazioni straordinarie, occorre la presenza dei due terzi dei Partecipanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

12.4 - Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti.

## **ARTICOLO 13**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

13.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, tra i quali almeno tre devono essere Partecipanti.

13.2 - Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

13.3 - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In ogni caso, ogni componente può essere revocato dall'Assemblea dei Fondatori previa comunicazione a mezzo raccomandata o pec.

13.4 - Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione verrà deliberata dall'Assemblea dei Partecipanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

13.5 - Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.6 - In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi
- nomina il Presidente e il Vice Presidente
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti
- approva, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- determina le contribuzioni dei Partecipanti;  
- individua le attività diverse da quelle di cui art. 6 CTS purché secondarie e strumentali.

13.7 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.

13.8 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di due terzi dei membri dello stesso, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno cinque giorni prima.

13.9 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

13.10 - E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste di cui all' art. 11.7.

13.11 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio previamente autorizzate e purché documentate.

13.12 - Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario eletto in apertura di ciascuna riunione

#### **ARTICOLO 14**

##### **PRESIDENTE**

14.1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

14.2 - Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto

14.3 - Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione;

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

La rappresentanza generale della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 15**

##### **VICE PRESIDENTE**

15.1 - Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione

ne tra i propri membri a scrutinio segreto.

15.2 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 16**

##### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI**

16.1 - L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti e dura in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. E' composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti.

16.2 - In caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2399 del Codice Civile.

16.3 - Nel caso di Organo Collegiale, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art.2397, secondo comma, del Codice Civile. Designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Partecipanti in sede di nomina. Si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

16.4 - Nell'ambito della propria attività, l'Organo di Controllo provvede in particolare a:

- vigilare sull'osservanza della normativa vigente del presente Statuto, dei Regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche, qualora espressamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili;

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sul suo concreto funzionamento;

- svolgere attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS ;

- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS

- procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.5 - L'Organo di Controllo partecipa di diritto, previa convocazione, alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni della Normativa Applicabile, l'Assemblea dei Partecipanti nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione

legale.

16.7 - L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni

16.8 - E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste di cui all' art.11.7 .

#### **ARTICOLO 17**

##### **LIBRI DELLA FONDAZIONE**

17.1 - La Fondazione dovrà tenere:

a) Il libro dei Partecipanti

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo

17.2 - I libri di cui alle lettere a) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alle lettere b) e d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.3 - I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo.

#### **ARTICOLO 18**

##### **SCIoglimento ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

18.1 - Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei Partecipanti con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti sia in prima che in seconda convocazione.

18.2 - In caso di scioglimento l'Assemblea dei Partecipanti provvederà a nominare uno o più Liquidatori, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti.

18.3 - In caso di estinzione o scioglimento la Fondazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Partecipanti.

#### **ARTICOLO 19**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

19.1 - Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, I Partecipanti e la Fondazione , tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione e Partecipanti in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudica secondo equità.

19.2 - L'Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Roma.

F.ti: Giuliana Scarpis  
Mariateresa Antonucci Notaio